

COMUNE DI URI

PROVINCIA DI SASSARI



COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 47 del Reg. Data 17-09-2018	Oggetto: Artt.20 e 26 del D.lgs n.175/2016 - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute alla data del 31/12/2017.
--	--

L'anno **duemiladiciotto** , il giorno **diciassette** del mese di **settembre** alle ore **15:00** nella sala delle adunanze consiliari aula Eleonora D'Arborea, in Prima convocazione in sessione **Straordinaria**, partecipata ai Signori Consiglieri con rispettivi avvisi e risultano all'appello nominale.

Cirroni Lucia	P	Dettori Matteo Emanuele	P
Fiori Antonio Michele	P	Russo Andrea	P
Noce Antonia	A	Murru Francesco	P
Petretto Sebastiano	P	Doppiu Elena	P
Galia Cristoforo	P	Risso Pierpaolo	P
Sechi Maddalena	P	Galia Michele	P
Mastino Giovanni Ovidio	A		
Assegnati n.	13	Presenti n.	11
In carica n.	13	Assenti n.	2

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente del Consiglio, Petretto Sebastiano, assume la presidenza della seduta;

Assessori esterni:

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, (art. 97 del T.U.E.L.) il Segretario Comunale Contini Silvia Cristina.

IL PRESIDENTE

Cede la parola al Segretario comunale, il quale illustra l'argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 19 agosto 2016 n. 175, c.d. "Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.)", come integrato dal D.lgs 16 giugno 2017, n.100, il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale n.37 del 29/09/2017, effettuava la revisione straordinaria di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data del 23 settembre 2016;

detta revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, imposta dall'art. 24 del D.lgs n.175/2016, costituiva aggiornamento del precedente Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie che questo Ente adottava, ai sensi dell'art. 1, comma 611 e seguenti della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione del Consiglio comunale n.4 del 29/04/2015;

Richiamati

l'art. 20 del D.lgs n.175/2016 intitolato "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", il quale prevede che le amministrazioni pubbliche entro il 31 dicembre di ogni effettivo annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione;

l'art.26, comma 11, intitolato del D.lgs n.175/2016 il quale recita "*Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'art.24, alla razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017*";

Preso atto che, a norma degli artt. 20 e 26 comma 11 del D.lgs n. 175/2016, è quindi obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2018 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

Visto che, ai sensi del predetto D.lgs n. 175/2016 (art. 4, comma1), le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Tenuto conto che, per quanto sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del D.lgs n.175/2016 – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, del D.lgs n.175/2016;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, D.lgs n. 175/2016 e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3) previste dall'art. 20, comma 2, D.lgs n. 175/2016;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Specificato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato agli Organi competenti ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D.lgs n. 175/2016;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato, elaborato sul modello della deliberazione della Corte dei Conti n.19 del 19 luglio 2017, costituito dall'insieme delle schede di rilevazione predisposte e che nel suo complesso costituisce aggiornamento al "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie", costituito dalle:

- ***Schede rimaste invariate dal piano 2017 e già comunicate nel 2017 a CdC e Mef;***

Dato atto che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), D.lgs n. 267/2000, ed art.10 del D.lgs n.175/2016;

Acquisito il parere favorevole ex art. 49, D.Lgs n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario – Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica;

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 20 e dell'art.26, comma 11, del D.lgs n.175/2016, la ricognizione delle partecipazioni societarie possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2017, come risultante dall'allegato alla presente deliberazione, elaborato sul modello della deliberazione della Corte dei Conti n.19 del 19 luglio 2017, e costituito dalle:

- ***Schede rimaste invariate dal piano 2017 e già comunicate nel 2017 a CdC e Mef;***

DI DARE ATTO che la predetta ricognizione costituisce aggiornamento al "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie" che questo Ente ha adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 611 e seguenti della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione del Consiglio comunale n.4 del 29/04/2015.

DI TRASMETTERE, a norma dell'articolo 24, commi 1 e 3, del D.lgs n. 175/2016, il Piano di razionalizzazione di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2017 alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla struttura di "monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società", prevista dall'articolo 15 del medesimo decreto e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, attraverso il "portale" online disponibile sul sito www.dt.mef.gov.it.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
F.to Sebastiano Petretto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Contini Silvia Cristina

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE PER 15 GG.

19-09-2018 Reg. n° 814

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Silvia Cristina Contini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Silvia Cristina Contini

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE è DIVENUTA ESECUTIVA, AI SENSI DELL'ART. 134, COMMA 3°, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 (T.U.E.L.)

☐ Nella sua data di adozione in quanto immediatamente esecutiva

ADDI 30-09-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Silvia Cristina Contini

Copia conforme all'originale

Addì 19.09.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Silvia Cristina Contini